


EBAV

ENTE [®]
BILATERALE
ARTIGIANATO
VENETO


STATUTO





STATUTO

Accordo Interconfederale Regionale sulla modifica dello Statuto Ebav del 16 febbraio 2024
Ratificato dal Consiglio Direttivo del 26 febbraio 2024



STATUTO

ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO

Art. 1 - Costituzione

1. A norma degli articoli 36 e seguenti del Codice civile è costituita, a iniziativa delle Organizzazioni Regionali Venete dell'Artigianato: F.R.A.V. / Confartigianato Imprese Veneto, C.N.A. Veneto, Federveneto Casartigiani (a seguito di adesione con Accordo del 20/02/1996) e delle Confederazioni Regionali dei Sindacati dei lavoratori: C.G.I.L. Veneto, C.I.S.L. Veneto e U.I.L. Veneto, un'associazione non riconosciuta denominata "ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO" (E.B.A.V.), di seguito per brevità indicata come Ente.

Art. 2 - Sede e durata

1. L'Ente ha sede nel comune di Venezia ed ha durata fino al 31 dicembre 2040, salvo lo scioglimento anticipato a seguito di deliberazione assunta ai sensi dell'articolo 26 del presente Statuto.
2. Mediante apposita regolamentazione, possono essere istituiti recapiti operativi (sportelli) dell'Ente nel territorio delle province venete, rispettivamente per ciascuna tipologia di beneficiari indicati nell'articolo 6 del presente Statuto, presso le sedi decentrate delle Parti costituenti di cui al precedente articolo 1. La regolamentazione delle condizioni e dei requisiti previsti per l'apertura dei recapiti operativi, le relative modalità di gestione e le procedure di verifica e controllo, anche ai fini dell'eventuale chiusura degli stessi, poste in capo all'Ente, sono definite nel Regolamento.
3. Previo consenso di tutte le Parti costituenti di cui all'articolo 1 potranno altresì essere istituite articolazioni territoriali dell'Ente.

Art. 3 - Scopi e finalità

1. L'Ente non ha fini di lucro ed ha lo scopo di rendere operative intese, tra le Parti costituenti di cui all'articolo 1, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro: delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del Veneto; degli imprenditori artigiani e dei loro familiari collaboratori.
2. Ha lo scopo altresì di favorire complessivamente lo sviluppo e il consolidamento nel Veneto delle imprese e del lavoro artigiano di cui all'articolo 6 con particolare riguardo agli aspetti del mercato del lavoro, della formazione professionale e dell'ambiente.
3. L'Ente ha anche il fine di consentire la realizzazione di iniziative concertate dalle Parti costituenti di cui all'articolo 1 con il soggetto politico regionale ed altri soggetti pubblici o privati.
4. Gli scopi di cui sopra verranno perseguiti secondo quanto previsto nel Regolamento che forma parte integrante del presente Statuto.

Art. 4 - Tipologia di servizi e prestazioni

1. L'Ente eroga prestazioni e servizi a tre livelli:
 - 1° livello, intercategoriale per prestazioni e servizi comuni, derivanti da accordi collettivi, a tutte le imprese e alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti di cui all'articolo 6, secondo quanto previsto nel Regolamento;
 - 2° livello di categoria, per prestazioni e servizi prescelti dalle clausole contrattuali collettive tra quelli disciplinati nel Regolamento;
 - 3° livello volontario individuale per servizi o prestazioni scelti liberamente dalle singole imprese e dalle singole lavoratrici e dai singoli lavoratori tra i servizi offerti dall'Ente e disciplinati nel Regolamento e per eventuali ulteriori quote stabilite dalla contrattazione collettiva regionale.
2. L'erogazione delle prestazioni avverrà con le modalità e le misure stabilite nel Regolamento.

Art. 5 - Soci

1. Sono Soci dell'Ente, di Parte Datoriale (di seguito, anche OO.AA.):

- le Organizzazioni Regionali Venete dell'Artigianato: Confartigianato Imprese Veneto, CNA del Veneto e Federveneto CASARTIGIANI.

Partecipano all'attività dell'Ente, per il tramite delle Organizzazioni Artigiane regionali, le rispettive articolazioni territoriali / provinciali.

2. Sono Soci dell'Ente, di Parte Sindacale (di seguito, anche OO.SS.):

- le Confederazioni Sindacali dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. Regionali Venete;
- le Federazioni Sindacali Regionali di categoria aderenti alle sopra citate Confederazioni Sindacali.

Partecipano all'attività dell'Ente, per il tramite delle Organizzazioni Sindacali regionali, le rispettive articolazioni territoriali / provinciali.

Articolo 6 - Iscritti beneficiari dei servizi dell'Ente

1. Sono iscritti e beneficiari dei servizi dell'Ente:

a) le imprese artigiane e i consorzi artigiani così come definiti dalla legislazione vigente e le lavoratrici e i lavoratori dipendenti degli stessi;

b) le imprese non artigiane e le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dalle stesse che rientrano nella sfera di applicazione e che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali a livello nazionale e / o territoriale-regionale;

c) le imprese non artigiane e le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dalle stesse che non rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali a livello nazionale o territoriale-regionale, la cui iscrizione è consentita e regolata solo a seguito di specifica pattuizione tra le medesime Parti firmatarie a livello nazionale o territoriale regionale;

d) le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al precedente articolo 5, le loro lavoratrici ed i loro lavoratori, nonché le strutture, promosse e indicate dalle predette Associazioni / Organizzazioni, di qualsiasi natura giuridica dotate di autonoma soggettività giuridica, sulla base degli specifici atti di adesione volontari, per le prestazioni che saranno definite da appositi accordi stipulati tra le Parti di cui all'articolo 5 del presente Statuto;

e) le imprese, di cui ai punti a) e b) che precedono, che non risiedono in Veneto ma che applicano il complesso di accordi regionali stipulati in Veneto.

2. Gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali definiscono le tipologie di lavoro dipendente per le quali le imprese sono tenute ad effettuare il versamento all'Ente Bilaterale

Art. 7 - Cessazione dell'iscrizione

1. L'iscrizione all'Ente cessa con:

a) lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell'Ente medesimo;

b) su indicazione in tal senso del contratto accordo collettivo di categoria limitatamente alle prestazioni di secondo livello per le imprese, le lavoratrici ed i lavoratori dalla categoria interessata;

c) negli altri casi previsti dal Regolamento;

d) nel caso di cessazione dell'impresa o di perdita delle caratteristiche di cui all'articolo 6 che precede, tranne che per le prestazioni di terzo livello ai sensi del medesimo articolo 6

Art. 8 - Entrate

1. Per gli scopi di cui all'articolo 3 in relazione ai diversi livelli di prestazioni e servizi di cui all'articolo 4 si provvede:

a) con il contributo a carico delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori previsto nell'atto costitutivo di cui all'accordo interconfederale regionale del 21 dicembre 1989 e s.m.i., nonché nell'accordo interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 e s.m.i.;

b) con i contributi a carico delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori previsti nei singoli accordi o contratti regionali di categoria;

c) con i proventi regionali relativi alla formazione professionale e al mercato del lavoro;

d) con ogni altro provento che a qualsiasi titolo venga attribuito da qualsiasi soggetto pubblico / privato

per il perseguimento degli scopi sociali.

2. Possono essere attribuiti altresì all'Ente compiti di raccolta di quote di servizio o quote associative di categoria e speciali quote aggiuntive dovute dalle imprese non aderenti alle Organizzazioni artigiane di cui all'articolo 1 ed attribuite a queste ultime per l'attività di rappresentanza da esse svolta. L'entità di tali quote aggiuntive sarà fissata nel Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

3. Le modalità di versamento, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché le erogazioni delle prestazioni e dei servizi, sono disciplinate dal Regolamento con apposite norme.

Art. 9 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 10 - Organi dell'Ente Bilaterale

1. Sono organi dell'Ente:

- i Comitati di Categoria;
- i Presidenti dei Comitati di Categoria;
- i Vicepresidenti dei Comitati di Categoria;
- il Consiglio Direttivo dell'Ente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio Sindacale.

2. Tutte le cariche sono gratuite, escluso il Collegio Sindacale e salvo diverse disposizioni stabilite da norme di legge.

Art. 11 - Comitati di categoria

1. Per ogni categoria negoziale che abbia previsto, con un accordo o contratto collettivo di categoria, di usufruire dei servizi dell'Ente è istituito un Comitato di Categoria composto di 12 componenti nominati per metà dalle OO.SS. dei lavoratori e per metà dalle OO.AA. stipulanti.

2. Accanto ai 12 componenti effettivi, possono essere nominati componenti supplenti (uno per ogni componente effettivo) che potranno partecipare, con diritto di voto, ai Comitati di categoria in sostituzione del componente effettivo, qualora quest'ultimo risulti impossibilitato ad intervenire. Ciascun supplente, in via eccezionale, potrà partecipare anche in presenza del componente effettivo; in tale caso, il supplente partecipa senza diritto di voto.

3. In caso di due assenze ingiustificate il componente effettivo decade dalla sua funzione e dovrà essere sostituito dall'organizzazione di appartenenza.

4. I criteri di ripartizione dei posti, rispettivamente attribuiti alla Parte artigiana e alla Parte sindacale dei lavoratori dovranno essere concordati con patti parasociali tra le OO.AA. e tra le OO.SS. e comunicati all'Ente prima di rendere operativa l'adesione della categoria ai servizi dell'Ente.

5. I componenti dei Comitati di Categoria durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

6. Alla scadenza mantengono il pieno esercizio delle funzioni fino a quando le rispettive Parti costitutive interessate non abbiano comunicato all'Ente con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata i nominativi dei nuovi membri.

7. I componenti dei Comitati di Categoria possono essere sostituiti dalle Organizzazioni di appartenenza in qualsiasi momento. Il componente nominato in sostituzione di altro cessa dalla carica insieme agli altri componenti del Comitato. La nomina di inizio mandato e le eventuali sostituzioni dei componenti nel corso del loro mandato debbono essere comunicate dalle rispettive Parti costitutive interessate all'Ente con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 12 - Compiti dei comitati di categoria

1. Ai Comitati di Categoria compete l'impostazione e le decisioni sulle gestioni e sui servizi di categoria e sulle relative risorse, all'interno delle linee guida fissate dal Consiglio Direttivo dell'Ente; compete altresì la verifica sullo stato di attuazione dei deliberati affidati per la realizzazione al Consiglio di

Amministrazione e la sorveglianza sul normale andamento delle gestioni e dei servizi di categoria.

2. I Comitati di Categoria potranno deliberare un rimborso delle spese effettivamente sostenute per i componenti del Comitato, da far gravare sulle risorse dei fondi di categoria, nello svolgimento delle loro attività in favore dell'Ente espletate sulla base di specifico mandato del Comitato.

3. Ciascun Comitato di Categoria elegge il Presidente dello stesso tra i componenti di parte artigiana e il Vicepresidente tra i componenti designati dalle OO.SS. dei lavoratori. La candidatura unica per la nomina del Presidente è riservata ai componenti di parte artigiana mentre quella per la nomina del Vicepresidente è riservata ai componenti designati dalle OO.SS. dei lavoratori.

4. I Comitati di Categoria si riuniranno di norma ogni semestre, oppure ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei componenti del Comitato o dal Vicepresidente dello stesso o la riunione sia stata richiesta dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente dell'Ente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci.

5. Il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, è autorizzato a convocare ciascun Comitato di Categoria, in presenza di gravi ritardi nella sua convocazione tale da pregiudicare l'operatività dei servizi.

6. Salvo quanto previsto nel comma che precede, la convocazione di ciascun Comitato di Categoria, sottoscritta dal relativo Presidente o, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vice Presidente, è eseguita dalla Segreteria dell'Ente mediante avviso scritto, anche tramite e-mail, od altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio di Amministrazione da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio / recapito eletto da ciascun componente. In caso di urgenza il termine di convocazione sarà ridotto a 48 ore.

7. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Il Direttore dell'Ente o un suo delegato assiste alla riunione del Comitato di Categoria ed adempie alle funzioni di segretario senza diritto di voto.

8. Ciascun componente del Comitato ha diritto ad un voto.

9. Per la validità delle riunioni del Comitato di Categoria è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti previsti all'articolo 11 primo comma. Le deliberazioni sono prese:

- a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto in caso di composizione paritetica dei rappresentanti delle Organizzazioni Artigiane e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- all'unanimità qualora presenti alla riunione del comitato non rappresentino pariteticamente le due parti, Organizzazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. L'unanimità deve essere richiesta da un membro nel corso della seduta in questione.

10. Ove per effetto delle disposizioni di cui al comma che precede la delibera sull'argomento all'o.d.g. non possa essere presa, la delibera verrà rinviata alla successiva riunione del Comitato. Qualora anche in questa seconda riunione ci si trovi nella impossibilità di deliberare, la materia verrà demandata alle Parti costituenti di cui all'articolo 1.

11. I verbali dei Comitati di Categoria, entro 15 giorni dalla data della seduta degli stessi, sono inviati a cura della Segreteria dell'Ente (o messi a disposizione nel Portale intranet dedicato) a ciascuno degli interfaccia tecnici delle Parti costituenti indicate nell'articolo 1. Gli interfaccia tecnici sono individuati ai sensi del Regolamento dell'Ente, il quale ne disciplina altresì compiti e funzioni.

Art. 13 - Presidente e Vicepresidente di comitato di categoria

1. Il Presidente e il Vicepresidente di Comitato di Categoria rappresentano unitariamente gli interessi del Comitato di Categoria all'interno dell'Ente.

2. Il Presidente e il Vicepresidente dei Comitati di Categoria partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Ente.

3. Essi rappresentano al Consiglio di Amministrazione le esigenze e i problemi della Categoria al fine di individuare linee di soluzione ai problemi gestionali categoriali.

4. Il Presidente del Comitato di Categoria, o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, convoca il Comitato con le modalità previste dall'articolo 12 che precede.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dai Presidenti e dai Vicepresidenti dei Comitati di Categoria, istituiti ai sensi dell'articolo 11, che sono

- componenti di diritto del Consiglio Direttivo per tutta la durata del loro mandato nei Comitati stessi;
- b) da 6 rappresentanti delle Organizzazioni Artigiane di cui all'articolo 1;
- c) da 6 rappresentanti delle Confederazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori di cui all'articolo 1.
2. La carica di Presidente e di Vice Presidente di Comitati di Categoria è incompatibile con la carica di rappresentante delle OO.AA. o delle OO.SS., di cui alle lettere b) e c) del comma precedente.
3. I componenti del Consiglio Direttivo nominati dalle OO.AA. e OO.SS. durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Possono essere sostituiti dalle Organizzazioni di appartenenza in qualsiasi momento. Il componente nominato in sostituzione di altro cessa dalla carica insieme agli altri componenti del Consiglio. La sostituzione comporta la decadenza automatica del sostituito anche dall'eventuale carica di componente del Consiglio di amministrazione.
4. La nomina di inizio mandato e le eventuali sostituzioni dei componenti nel corso del loro mandato debbono essere comunicate dalle Parti costitutive interessate all'Ente con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Segreteria dell'Ente.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni semestre; il Consiglio Direttivo è inoltre convocato, nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta, ogniqualvolta questa venga fatta: i) da almeno un quarto dei componenti del Consiglio; ii) dal Consiglio di Amministrazione; iii) dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Ente; iv) dal Presidente del Collegio dei Sindaci.
6. La convocazione del Consiglio Direttivo, sottoscritta dal Presidente dell'Ente o, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vice Presidente, è eseguita a cura della Segreteria dell'Ente mediante lettera raccomandata, fax o e-mail (anche p.e.c.), da inviarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio / recapito eletto da ciascun componente. In caso di urgenza il termine di convocazione sarà ridotto a 48 ore.
7. Gli avvisi devono contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Il direttore dell'Ente assiste alla riunione del Consiglio ed adempie alle funzioni di segretario senza diritto di voto.
8. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di tre quarti dei componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
9. Ciascun componente del Consiglio Direttivo, se impossibilitato a partecipare, può farsi rappresentare dal proprio componente supplente, qualora nominato, o - in mancanza o impossibilità anche di quest'ultimo - da altro componente del Consiglio Direttivo di parte datoriale per le OO.AA. e di parte sindacale per le OO.SS., con delega scritta del delegante. Nessun componente può essere portatore di più di una delega.
10. Qualora la delibera sull'argomento all'o.d.g. non possa essere presa, la materia verrà demandata alle Parti costituenti di cui all'articolo 1, al fine di favorire una soluzione condivisa entro la seduta successiva del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione dell'Ente compiendo gli atti necessari allo scopo.
2. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:
- nominare il Consiglio di Amministrazione;
 - nominare il Collegio Sindacale, demandando al Consiglio di Amministrazione la determinazione del relativo compenso;
 - approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente, entro 180 giorni dall'apertura o chiusura dell'esercizio di riferimento;
 - deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali circa l'attività dell'Ente;
 - ratificare le modifiche al presente Statuto e al Regolamento stabilite con accordi sindacali dalle OO.AA. e OO.SS. di cui all'articolo 1;
 - deliberare nelle materie di straordinaria amministrazione;
 - ratificare lo scioglimento dell'Ente stabilito con accordo sindacale dalle OO.AA. e OO.SS. di cui all'articolo 1 o ai sensi dell'articolo 27 del presente Statuto.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da 6 consiglieri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di cui:

- tre consiglieri individuati tra i componenti del Consiglio Direttivo, espressi dalle Organizzazioni Artigiane, ai sensi del precedente articolo 14 comma 1 lettera b);
 - tre consiglieri individuati tra i componenti del Consiglio Direttivo, espressi dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, ai sensi del precedente articolo 14 comma 1 lettera c).
2. Il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione di insediamento nomina, al suo interno, il Presidente dell'Ente nella persona di un rappresentante designato dalle Organizzazioni artigiane ed il Vicepresidente nella persona di un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili, salva la facoltà di sostituzione contemplata nell'articolo 14 comma 3 del presente Statuto.
4. La carica di Presidente e di Vice Presidente di Comitati di Categoria è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di amministrazione.
5. Gli amministratori devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, come determinati dal Regolamento dell'Ente.

Art. 17 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- provvedere all'ordinaria gestione dell'Ente, compiendo le operazioni necessarie per l'attuazione delle finalità indicate nell'articolo 3;
- nominare il Presidente e il Vicepresidente dell'Ente a norma dell'articolo 16;
- nominare il Direttore dell'Ente;
- promuovere gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento dell'Ente;
- definire gli orientamenti generali in materia di investimenti;
- stabilire il compenso dei Sindaci;
- provvedere alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente e delle relative note esplicative;
- provvedere alla compilazione delle modifiche allo Statuto e al Regolamento dell'Ente, sulla base degli accordi tra le OO.AA. e OO.SS. di cui all'articolo 1;
- assumere e licenziare il personale dell'Ente fissandone il relativo trattamento economico;
- curare l'esecuzione delle delibere dei Comitati di Categoria per le gestioni e i servizi categoriali;
- sottoporre ai Comitati di Categoria iniziative e progetti sulle gestioni e sui servizi categoriali che consentano il massimo sviluppo di sinergie e di produttività categoriale e intercategoriale delle risorse raccolte;
- conoscere e dirimere i reclami presentati dalle aziende, dalle lavoratrici e dai lavoratori iscritti all'Ente in merito alle contribuzioni ed erogazioni dei servizi e delle gestioni;
- provvedere all'attività necessaria per l'istituzione dei recapiti operativi di cui al secondo comma dell'articolo 2 del presente Statuto.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese; le convocazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata, fax, email (anche p.e.c.) inviati a ciascun componente almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e devono indicare giorno, luogo, ora della seduta e gli argomenti posti in discussione. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione, purché vi siano almeno due consiglieri di espressione delle OO.AA. e due consiglieri di espressione delle OO.SS. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio, purché vi sia il voto favorevole di almeno due consiglieri di espressione delle OO.AA. e due consiglieri di espressione delle OO.SS.

2. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa anche il Direttore con funzioni di segretario verbalizzante.

3. Qualora la delibera su un argomento posto all'o.d.g. non possa essere presa o qualora una delle Parti (datoriali o sindacali) lo richieda, la materia verrà demandata alle Parti costituenti di cui all'articolo 1, al fine di favorire una soluzione condivisa entro la seduta successiva del Consiglio di amministrazione. Nel successivo Consiglio di amministrazione l'argomento verrà in ogni caso messo all'ordine del giorno per procedere al voto con il quorum deliberativo previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 19 - Presidente

1. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato, salva la facoltà di sostituzione contemplata nell'articolo 14 comma 3 del presente Statuto.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio e a lui spetta rappresentare l'Ente di fronte ai terzi. Sovrintende all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento; promuove, di concerto con il Vicepresidente le convocazioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione e ne presiede le riunioni; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 20 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato, salva la facoltà di sostituzione contemplata nell'articolo 14 comma 3 del presente Statuto.
2. Spetta al Vicepresidente: sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento; coadiuvare il Presidente in quegli atti a lui demandati dal presente Statuto; sostituire il Presidente in quegli atti e in quelle funzioni che possono essere da questo delegati in via temporanea o permanente.

Art. 21 - Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto di cinque Sindaci effettivi e due supplenti designati: tre dalle Organizzazioni Artigiane, tre dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, uno di comune accordo tra le Parti che sia iscritto all'Albo dei Revisori legali. In ogni caso, almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, in caso di impedimento vengono sostituiti dai supplenti. Tutti i Sindaci devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, come determinati nel Regolamento.
3. I diritti, i poteri, i doveri, la responsabilità dei Sindaci e l'attività del Collegio sono regolati dagli artt. 2397 e seguenti del Codice civile.
4. I Sindaci devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e al Consiglio di amministrazione.
5. Spetta in particolare al Collegio sindacale controllare la corrispondenza dell'attività gestionale agli scopi statutari e la regolarità contabile e amministrativa delle registrazioni dell'Ente.
6. Il Collegio Sindacale si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga necessario o quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna necessità di procedura. Tutte le riunioni e le risultanze degli accertamenti eseguiti dovranno risultare dal libro dei verbali delle adunanze del Collegio

Articolo 22 - Modalità di svolgimento delle sedute degli Organi collegiali

1. Ciascun componente degli Organi Collegiali di cui all'articolo 10 del presente Statuto (Comitati di Categoria; Consiglio Direttivo; Consiglio di Amministrazione; Collegio Sindacale) può richiedere, in caso di impedimento a partecipare di persona, di intervenire alle rispettive sedute mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 23 - Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico; è scelto in una rosa di cinque nomi indicati di comune accordo dalle parti di cui all'art. 1, sulla base di criteri di professionalità. Il Direttore ha il compito di:

- organizzare e controllare i servizi predisposti in base al Regolamento;
 - attuare operativamente le singole deliberazioni dei Comitati di Categoria, del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione;
 - riferire ogni qual volta ne sia richiesto o lo reuti opportuno ai Comitati di Categoria, al Consiglio Direttivo e al Consiglio di Amministrazione tutte le notizie relative all'andamento dell'Ente e delle singole gestioni o servizi;
 - adempiere tutti i compiti che allo stesso competono in base al presente Statuto e Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
2. Al Direttore sono direttamente subordinati i dipendenti dell'Ente.

Art. 24 - Patrimonio e gestione finanziaria

1. Le disponibilità dell'Ente sono costituite dai contributi via via versati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 8 e dagli altri proventi ivi previsti dagli interessi attivi sulle predette somme e dai frutti dell'attività di gestione, da realizzarsi per alcune gestioni o servizi, ai sensi del Regolamento, mediante convenzione con primarie società di assicurazione e/o di gestione finanziaria, via via diminuiti delle erogazioni per prestazioni effettuate dall'Ente, ai sensi del Regolamento, e delle spese di gestione e amministrazione.
2. Fanno parte delle disponibilità anche le entrate per ritardati versamenti, nelle misure che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo nel Regolamento approvato dallo stesso, e quant'altro incassato a titolo di lascito, donazione, sovvenzione da chiunque disposto in via continuativa o occasionale.

Art. 25 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere formato secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legge.
3. Gli avanzi di gestione sono integralmente destinati ad incrementare il patrimonio dell'Ente per far fronte agli scopi sociali.

Art. 26 - Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori

1. Oltre che per le cause risultanti dalla legge, lo scioglimento anticipato dell'Ente è deliberato dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
 - a) recesso di tutte le OO.AA. o di tutte le OO.SS. dei lavoratori di cui all'articolo 1, o in seguito ad accordo delle stesse;
 - b) impossibilità di continuare a perseguire lo scopo sociale;
 - c) evoluzione del quadro normativo e contrattuale che renda superata l'esistenza dell'Ente.
2. Dopo la delibera di scioglimento il Consiglio di Amministrazione assume collegialmente i poteri del liquidatore.
3. Estinte le passività verso i terzi ed assegnate agli iscritti aventi diritto le prestazioni comunque dovute anche in ipotesi di liquidazione il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a finalità analoghe a quelle dell'Ente.
4. Salvo quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, ciascuna delle OO.AA. o OO.SS. può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
5. Il recesso esercitato ai sensi del comma precedente, ha effetto decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ente Bilaterale. In tal caso, in seguito ad accordo tra tutte le altre Parti costitutive di cui all'articolo 1, entro i successivi 90 giorni, le stesse dovranno decidere se fare proseguire l'attività dell'Ente o farne deliberare lo scioglimento dal Consiglio Direttivo con conseguente devoluzione del patrimonio, ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo.
6. In ogni caso, la Parte receduta o che comunque abbia cessato di appartenere all'Ente, non può ripetere in alcun modo i contributi versati dagli iscritti beneficiari, né ha alcun diritto sul patrimonio dello stesso, essendo irrevocabilmente destinato agli scopi indicati nell'articolo 3 del presente Statuto.

Art. 27 - Clausola compromissoria


1. Tutte le controversie comunque relative all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto e del Regolamento sono deferite alla decisione di un Collegio arbitrale irrituale composto di tre arbitri come di seguito nominati.
2. Un componente nominato di comune accordo dalle Organizzazioni artigiane di cui all'articolo 1, un membro nominato di comune accordo dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 1, il terzo componente con funzioni di Presidente designato dagli altri due arbitri entro trenta giorni o, in difetto, su richiesta di una qualunque delle Parti, designato dal Presidente del Tribunale di Venezia ai sensi dell'articolo 810 c.p.c. il quale provvede altresì alla nomina dell'arbitro della Parte che non vi abbia provveduto entro trenta giorni dalla comunicazione ad essa della nomina dell'arbitro dell'altra parte.
3. Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, come mandatari comuni delle parti, quali amichevoli compositori, senza alcuna formalità di procedura, entro novanta giorni dall'ultima accettazione delle loro nomine.
4. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata alle Parti.
5. Le Parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.


Art. 28 - Integrazioni e modifiche

1. Le Parti costitutive si impegnano sin d'ora ad apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente Statuto che dovessero rendersi in futuro utili o necessarie mediante patti parasociali concordati e sottoscritti da tutti i soci quali: Confartigianato Imprese Veneto, C.N.A. Veneto, Federveneto CASARTIGIANI, Confederazioni Regionali Sindacali dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. del Veneto.

Art. 29 - Disposizioni generali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento, si rinvia alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, al protocollo sindacale del 21.12.1989 e s.m.i. che costituisce parte integrante a tutti gli effetti presente Statuto, e alle eventuali successive modificazioni.







EBAV Ente Bilaterale Artigianato Veneto
Via F.lli Bandiera 35, 30175 Marghera (VE) - Tel. 0412584911 - www.ebav.it